



TRIBUNALE DI TERNI
UFFICIO FALLIMENTARE

A tutti i curatori
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni
Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Terni

**RACCOMANDAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DEL CURATORE**

In un'ottica di maggior celerità ed efficienza dell'attività del Tribunale nella liquidazione dei compensi ai curatori, e tenuto conto degli orientamenti maturati nella sezione con riferimento ad alcuni specifici aspetti inerenti ai criteri applicabili per la quantificazione di tali compensi, si richiede che nell'istanza per la liquidazione del proprio compenso ciascun curatore fornisca le seguenti informazioni/specificazioni:

- 1) laddove si tratti di fallimento di società e di soci illimitatamente responsabili, l'attivo e il passivo dovranno essere indicati "unitariamente", computando però nel passivo totale i debiti sociali per una sola volta;
- 2) nel caso in cui l'attivo sia stato realizzato in tutto o in parte in procedure esecutive iniziate o proseguite in corso di fallimento da creditori fondiari, l'attivo realizzato in tali procedure dovrà essere incluso nel computo dell'attivo totale, con specificazione, tuttavia, del relativo importo;
- 3) l'IVA incassata dalla procedura fallimentare sulla vendita dei beni non dovrà essere inclusa nell'attivo realizzato (trattandosi di una mera "partita di giro");
- 4) nel passivo accertato non dovrà essere incluso l'importo delle domande di ammissione al passivo rigettate, importo che, però, potrà essere indicato a parte (al pari del dato relativo al numero delle domande complessivamente esaminate) al fine di consentire al Tribunale di tener conto anche di tale elemento nella determinazione del compenso tra il minimo e il massimo di legge;
- 5) il curatore dovrà sempre indicare l'importo degli acconti e rimborsi spese già liquidati nel corso della procedura fallimentare, indicando la data dei relativi decreti e specificando se le somme già liquidate a titolo di acconto siano comprensive o meno delle spese forfettarie e/o degli accessori di legge;
- 6) il curatore dovrà sempre indicare l'importo dei compensi liquidati in favore di delegati o coadiutori nominati nel corso della procedura ai sensi dell'art. 32 l.f.;
- 7) nel richiedere il rimborso delle spese anticipate nell'interesse della procedura fallimentare (richiesta che dovrà sempre essere corredata dalla documentazione comprovante le spese,

non essendo a tal fine sufficiente l'allegazione del libro giornale), il curatore dovrà specificare se è titolare di partita IVA, provvedendo, in tal caso, a richiedere il rimborso delle spese al netto dell'IVA "scaricabile" (in quanto inerente a fatture emesse nei confronti del professionista e non nei confronti del fallito).

Per eventuali chiarimenti sul contenuto della presente circolare, i sottoscritti giudici delegati sono come sempre a disposizione di tutti i curatori.

Terni, 31.03.2021

I giudici delegati

(dott. Alessandro Nistri e dott.ssa Luciana Nicoli)

 